

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 27/07/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 399/F/2020

1L

OGGETTO: PARTONO LE VERIFICHE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, i **contributi a fondo perduto** da Covid-19 sono stati **provvisoriamente erogati** dall'Agenzia delle Entrate sotto condizione risolutiva, poiché era previsto che i controlli sulla loro effettiva spettanza sarebbero stati effettuati successivamente, anche in base a protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza.

La sottoscrizione di tale protocollo sarebbe ormai prossima e i controlli del Fisco sono quindi pronti per partire. Si orienteranno in via prioritaria sui soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che hanno una storia pregressa sospetta (per frodi) e su quelle partite IVA inattive da molto, improvvisamente risvegliatesi per accedere al contributo.

Con l'art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) il legislatore ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato, e il contributo non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ad oggi, l'Agenzia delle Entrate ha già erogato fondi per 4,2 miliardi (poco più dei due terzi dei circa 6,2 miliardi messi a disposizione dal decreto Rilancio), ma il **termine di presentazione delle domande** scade per la maggior parte dei potenziali beneficiari il **13 agosto 2020**.

Erogazione anticipata sotto condizione risolutiva

Come chiarito nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate, a fronte della richiesta presentata dal contribuente, ha effettuato un primo controllo formale e di merito e, nei casi di sussistenza dei presupposti, ha erogato il contributo in genere nel giro di qualche settimana, ma sotto condizione risolutiva, in caso di successivi controlli con esito negativo per il contribuente.

Quelli sin qui effettuati dall'Agenzia delle Entrate sono stati, quindi, controlli preliminari, in quanto il provvedimento attuativo della disposizione (prot. 230439/2020), al punto 5.2, stabilisce che, successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo.

In arrivo il protocollo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

In base al successivo punto 5.3 del provvedimento attuativo, sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Il protocollo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sembrerebbe ormai di prossima sottoscrizione, dando così il via immediato agli ulteriori controlli sui contributi in oggetto, anche al fine di intervenire rapidamente in caso di decadenza dall'agevolazione o addirittura di frodi.

Partite IVA inattive e frodi pregresse nell'occhio del Fisco

L'Amministrazione finanziaria, infatti, avrebbe già rilevato delle richieste di contributo a fondo perduto in relazione a **partite IVA da tempo inattive** e che sarebbero state invece utilizzate proprio per accedere a questi fondi pubblici.

Inoltre, vi sarebbero anche soggetti già coinvolti in **frodi pregresse** che avrebbero richiesto l'accesso al contributo e sui quali, quindi, l'Amministrazione finanziaria sta già effettuando i relativi controlli.

L'art. 25, comma 12 del decreto Rilancio stabilisce che si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, D.L. n. 78/2010, in base alle quali l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente e assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute: insomma, verranno incrociati i dati INPS e quelli dell'Anagrafe tributaria per scovare eventuali contribuenti che non avevano diritto al contributo.

Inoltre, per l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente sono attribuiti agli Uffici tutti i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal D.P.R. n. 600/1973.

Sanzioni dal 100% senza compensazione

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo, irrogando le **sanzioni** in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai

sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo), in base alle disposizioni che disciplinano gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (art. 1, commi da 421 a 423, legge n. 311/2004) e, quindi, con preclusione dell'istituto della compensazione in F24.

Inoltre, si applicano le disposizioni (art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008) per cui l'atto di recupero del contributo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (§ 5.3), è stato precisato che non saranno dovute le sanzioni nel caso in cui il contribuente che ne ha fatto richiesta abbia poi rinunciato al contributo, a condizione che la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo: in tal caso, però, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante dovrà restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 2020.

Parimenti, non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l'errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (§ 5.4).

Fino a tre anni di reclusione

Sono pesanti anche le **ricadute sotto il profilo della responsabilità penale**, perché l'art. 25, comma 14, D.L. n. 34/2020 e il provvedimento attuativo sopra indicato stabiliscono che, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'art. 316-ter c.p. (iIndebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

In particolare, in base a quest'ultima norma, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 4.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro: tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il soggetto che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si

applica l'articolo 322-ter del Codice penale (**confisca**).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci